BIENNIAL CONFERENCE VII CONVEGNO BIENNALE

ASSOCIAZIONE ANTITRUST ITALIANA

ISTITUTO DEGLI INNOCENTI

FIRENZE

8-9 GIUGNO JUNE 2023

I PRINCIPALI SVILUPPI NEL DIRITTO DELLA CONCORRENZA DELL'UNIONE EUROPEA E NAZIONALE

MAIN DEVELOPMENTS IN EUROPEAN AND ITALIAN COMPETITION LAW

Giovedì 8 giugno ore 14:30

Sessione parallela A.1 ***Claims* ambientali: il *Green Washing***

LA DISCIPLINA EUROPEA IN MATERIA DI *GREEN CLAIMS*: VERSO UNA CODIFICAZIONE?

Avv. Guido Bellitti
Chiomenti

Aspetti definitori

«Asserzione ambientale» (*green claim*)	«*Green washing*»
«[P]*ratica di suggerire o in altro modo dare l'impressione (nell'ambito di una comunicazione commerciale, del marketing o della pubblicità) che un prodotto o un servizio abbia un impatto positivo o sia privo di impatto sull'ambiente o sia meno dannoso per l'ambiente rispetto a prodotti o servizi concorrenti. Ciò può essere dovuto alla sua composizione, al modo in cui è fabbricato, al modo in cui può essere smaltito o alla riduzione del consumo di energia o dell'inquinamento attesa dal suo impiego*» (Orientamenti della Commissione, 2021)	«*Quando tali asserzioni* [ambientali] *non sono veritiere o non possono essere verificate, la pratica è di frequente definita «greenwashing», ovvero appropriazione indebita di virtù ambientaliste finalizzata alla creazione di un'immagine verde*» (Orientamenti della Commissione, 2021)
«[N]*el contesto di una comunicazione commerciale, messaggio o dichiarazione avente carattere non obbligatorio a norma del diritto dell'Unione o del diritto nazionale, compresi testi e rappresentazioni figurative, grafiche o simboliche, in qualsiasi forma, tra cui marchi, nomi di marche, nomi di società o nomi di prodotti, che asserisce o implica che un dato prodotto o professionista ha un impatto positivo o nullo sull'ambiente oppure è meno dannoso per l'ambiente rispetto ad altri prodotti o professionisti oppure ha migliorato il proprio impatto nel corso del tempo*» (Proposta di direttiva *Empowering Consumer*, 2022)	«[P]*ratiche commerciali sleali che impediscono ai consumatori di compiere scelte di consumo sostenibili, quali* […] *le dichiarazioni ambientali ingannevoli ("greenwashing")*» (Proposta di direttiva *Empowering Consumer*, 2022)

Green washing: qualche dato sul fenomeno

Due studi della Commissione europea (2014 e 2020)

- Campione di 150 asserzioni ambientali relative a un'ampia gamma di prodotti da valutare rispetto ai principi della direttiva sulle pratiche commerciali sleali: chiarezza, inequivocabilità, esattezza e verificabilità.
- Il **53,3 %** delle asserzioni ambientali fornisce informazioni vaghe, ingannevoli o infondate in merito alle caratteristiche ambientali dei prodotti nell'UE.
- Il **40 %** delle asserzioni non era comprovato.

Indagine a tappeto delle autorità di cooperazione per la tutela dei consumatori (2020)

- Su un totale di **344** dichiarazioni di sostenibilità valutate, nel **57,5 %** dei casi il professionista non ha fornito elementi sufficienti per consentire la valutazione dell'esattezza della dichiarazione.
- Difficoltà nel determinare se la dichiarazione
  - fosse relativa all'intero prodotto o solo a una delle sue componenti (50 % dei casi)
  - si riferisse all'impresa o solo ad alcuni prodotti (36 % dei casi)
- Difficoltà nell'individuare la specifica fase del ciclo di vita dei prodotti oggetto della dichiarazione (75 % dei casi).

Gli strumenti di contrasto al fenomeno erano già presenti nel regime UE?

Direttiva 84/450/CEE, ovvero il primo passo contro i *claims* commerciali ingannevoli.

- Scopo della direttiva: «*tutelare il consumatore e le persone che esercitano un'attività commerciale, industriale, artigianale o professionale, nonché gli interessi del pubblico in generale dalla pubblicità ingannevole e dalle sue conseguenze sleali*» (art. 1)

Direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno, che «*vieta ai professionisti di creare una falsa impressione sulla natura dei prodotti*» (considerando n. 10)

- Articolo 3, paragrafo 4: la direttiva integra altre normative dell'UE quale «rete di sicurezza» per assicurare il mantenimento di un livello comune elevato di tutela dei consumatori contro le pratiche commerciali sleali in tutti i settori.
- «*marketing arguments used during the sale of a product must be transparent and not misleading and requires them to be defined in a "clear, precise, precise and unequivocal" way*» (fonte: S. Baadj, T. Santacruz)

Direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori, che «*stabilisce norme sulle informazioni da fornire per i contratti a distanza, per i contratti negoziati fuori dei locali commerciali e per i contratti diversi dalle due tipologie appena menzionate*» (considerando n. 9)

Normativa consumeristica ritenuta applicabile anche ai *green claims*

- **2009: Commission Staff Working Document (SEC(2009) 1666 final)**, relativo ad una ***Guidance on the implementation*** *of directive 2005/29/EC*: «*Outside those aspects covered by specific EU legislation, the general provisions of the Directive* ***are to be used when assessing environmental claims*** *and establishing whether a claim is misleading either in its content or in the way it is presented to consumers*»

- **2016**: il *Multi-stakeholder Dialogue on Environmental Claims* (MDEC) pubblica i "*Compliance Criteria on Environmental Claims*"

➢ «*The Unfair Commercial Practices Directive (UCPD) does not provide specific rules in relation to environmental claims. However, its provisions apply to all claims made in the context of business-to-consumer commercial practices, including those related to the environment*»

Orientamenti della Commissione sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva 2005/29/CE (aggiornati nel 2021)

«*In base agli **articoli 6 e 7 della direttiva** sulle pratiche commerciali sleali relativi alle azioni e omissioni ingannevoli, le dichiarazioni ecologiche devono essere **veritiere, non contenere informazioni false** e devono essere **presentate in modo chiaro, specifico, accurato e inequivocabile***».

«*In base all'**articolo 12 della direttiva**, i professionisti devono disporre di **prove a sostegno** delle loro allegazioni*».

«*Inoltre l'allegato I della direttiva contiene un elenco di pratiche sleali vietate in ogni caso. Diversi punti dell'allegato I si riferiscono ad **allegazioni specifiche o alla commercializzazione di certificazioni, etichette e codici di condotta pertinenti***»

«*I professionisti potrebbero effettuare una **valutazione del ciclo di vita (LCA)**, tenendo conto della **raccomandazione 2013/179/UE** della Commissione relativa all'uso di metodologie comuni per misurare e comunicare le prestazioni ambientali nel corso del ciclo di vita dei prodotti e delle organizzazioni e ogni eventuale aggiornamento della stessa*».

- Emersione di una serie di fattori-chiave: **veridicità, verificabilità** del *claim* e considerazione del **ciclo di vita** del prodotto

Orientamenti della Commissione sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva 2005/29/CE (aggiornati nel 2021)

- «*La direttiva non contiene disposizioni specifiche sulle asserzioni ambientali, tuttavia prevede una base giuridica per assicurare che i professionisti non presentino asserzioni ambientali in modo sleale per i consumatori.* ***Non vieta l'uso di «dichiarazioni ecologiche», purché non siano sleali****. Al contrario, la direttiva può aiutare i professionisti a investire nelle prestazioni ambientali dei prodotti consentendo loro di comunicare ai consumatori tali iniziative e impedendo ai concorrenti di presentare asserzioni ambientali ingannevoli*»
- Strumento di ***soft law***, contenente riferimenti ed esemplificazioni da studi e prassi (anche nazionali): «*Tali principi si riflettono anche in diversi* ***documenti di orientamento nazionali*** *sulle asserzioni ambientali* […]. *L'MDEC ha fornito* ***raccomandazioni*** *nella sua relazione del 2013 e nel documento Compliance Criteria on Environmental Claims del 2016. Tali* ***raccomandazioni non sono giuridicamente vincolanti****, ma sono state* ***prese in considerazione*** *nell'elaborazione della presente comunicazione orientativa. I principi enunciati si riflettono anche in norme internazionali e nell'****autoregolamentazione*** *quali la norma ISO 14021-2016 e il Codice di marketing ICC. Altri criteri ed esempi utili si possono trovare nelle* ***linee guida della Commissione per effettuare e valutare le asserzioni ambientali****, pubblicate nel 2000*»
- **Scarsa certezza giuridica** sia dal punto di vista dell'*enforcement* sia nella prospettiva della *compliance*

- Quali *benchmark* per la prova?

Verso una «codificazione» del divieto di *Green Washing*

«[L]*e informazioni, a condizione di essere affidabili, comparabili e verificabili, svolgono un ruolo importante per consentire agli acquirenti di prendere decisioni più sostenibili, riducendo il rischio di un marketing ambientale fuorviante ("green washing"). Le imprese che vantano le caratteristiche ecologiche dei loro prodotti dovrebbero essere in grado di dimostrarle sulla base di una metodologia standard che ne valuti l'impatto sull'ambiente*» (**Green Deal**)

A partire dal Green Deal:

- **Nuova agenda dei consumatori** (COM/2020/696 final)
- **Piano d'azione per l'economia circolare** (COM/2020/98 final)

I cantieri legislativi UE

- Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2005/29/CE e 2011/83/UE per quanto riguarda la **responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde** mediante il miglioramento della tutela dalle pratiche sleali e dell'informazione
  - «*Qualsiasi normativa nazionale nuova nell'ambito di applicazione di tali direttive andrebbero contro il* ***quadro giuridico pienamente armonizzato****. La presente proposta contribuisce ad* ***alleviare le difficoltà incontrate dalle autorità nazionali*** *nell'applicare le vigenti norme basate sui principi di cui alla direttiva 2005/29/CE in* ***settori estremamente complessi quali le dichiarazioni ambientali ingannevoli****, le pratiche di obsolescenza precoce, la mancanza di trasparenza dei marchi di sostenibilità e degli strumenti di informazione sulla sostenibilità. Precisare quando e in che modo tali pratiche si qualifichino come sleali aumenterebbe l'efficacia della tutela dei consumatori all'interno dell'UE*».
- Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle nuove norme sulla verifica delle autodichiarazioni ambientali (c.d. ***Green Claims Directive***)
- Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce il quadro per l'elaborazione delle specifiche di progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili e abroga la direttiva 2009/125/CE (c.d. ***Ecodesign for Sustainable Products Regulation*** - ESPR)

- Riconoscimento dell'insufficienza degli strumenti preesistenti, adozione di un quadro di **armonizzazione completa. Maggiore certezza giuridica ma vincolo per *enforcement* a livello nazionale.**